

CIRCOLARE N° 1 DEL 4 – 1 - 2012

Oggetto: regime dei minimi – ulteriori chiarimenti

Facendo seguito alla nostra circolare n° 15/2011 Vi comunichiamo che con Provvedimento del 22 dicembre 2011 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stato disposto quanto segue:

- i ricavi ed i compensi percepiti a partire dal 1° gennaio 2012 da parte dei soggetti che permangono nel c.d. “regime dei minimi” non debbono essere assoggettati a ritenuta d’acconto. Per evitare che il proprio cliente proceda comunque all’applicazione della ritenuta, i soggetti minimi debbono comunicare l’adesione al suddetto regime secondo il fac simile riportato in allegato alla presente;
- le fatture di cui sopra dovranno altresì essere emesse senza l’addebito dell’IVA
- sulle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2012 da parte dei soggetti minimi dovrà essere riportata la seguente frase “Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96/117, legge 244/2007 come modificata dall’articolo 27, DL 98/2011 e pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta a sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n° 185820/2011.

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento

Il sottoscritto, esercente attività di
con domicilio fiscale in Via
avente partita IVA e Codice Fiscale

DICHIARA

- di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 1, commi 96/117, legge 244/2007 come modificato dall'art. 27, DL 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti
- di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'art. 27, comma 1 DL 98/2011

In fede

(data)

Firma